

## La riforma del processo civile passa (anche) attraverso gli incentivi fiscali alle ADR

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM, e Federico De Vito - Avvocato, Loconte & Partners*

Il disegno di legge di riforma del processo civile si caratterizza per la semplificazione e il rafforzamento degli incentivi fiscali previsti in caso di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR). Sul punto le proposte di riforma si muovono in diverse direzioni. Da un lato, è stata proposta la semplificazione e l'aumento del credito d'imposta riconosciuto per le spese professionali sostenute per il procedimento di mediazione promosso avanti gli organismi di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 28/2010; dall'altro è stato proposto l'aumento della soglia di esenzione da imposta di registro per il verbale di mediazione. A seguito dell'approvazione da parte del Senato, il disegno di legge delega passa ora all'esame della Camera dei Deputati.

L'ambizioso progetto recato dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** contiene anche interventi di riforma del sistema giudiziale che, a ben vedere, sono strettamente connessi a una marcata riduzione delle tempistiche processuali.

In quest'ottica, assumono centralità gli **strumenti stragiudiziali di risoluzione delle liti** tradizionalmente conosciuti come "**ADR**" (**Alternative Dispute Resolution**), che si è inteso rilanciare con il **rafforzamento degli incentivi** già contemplati dagli articoli 17 e 20 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

### ADR e benefici fiscali

Fin dall'introduzione della procedura di **mediazione**, ad opera del D.Lgs. n. 28/2010, il legislatore ha inteso incentivare il ricorso a tale modalità conciliativa prevedendo una serie di **benefici fiscali** in favore delle parti coinvolte.

In particolare, l'art. 17, D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto l'**esenzione da imposta di bollo**, nonché da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione.

Inoltre, nel **limite di valore di 50.000 euro** è stata prevista l'**esenzione da imposta di registro**, prevedendo il pagamento dell'imposta di registro limitatamente alla parte eccedente tale soglia.

Ad esempio, tenuto conto che le sentenze recanti la condanna al pagamento di somme di denaro sono soggette a imposta di registro con aliquota del 3%, è immediatamente percepibile il risparmio fiscale per quanti definiscono in mediazione la lite.

Ancora, secondo le previsioni dell'art. 20, D.Lgs. n. 28/2010, le parti che partecipano al procedimento di mediazione possono fruire di un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. Il credito d'imposta è parametrato all'esito della mediazione. Quindi, in caso di mediazione conclusa positivamente le parti potranno beneficiare di un credito d'imposta nella misura massima di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

## Modifiche in vista per gli incentivi fiscali alle ADR

Il disegno legge delega per la riforma del processo civile contiene importanti modifiche agli incentivi fiscali sopra ricordati: anzitutto, è stato proposto di elevare il tetto di esenzione da imposta di registro per i verbali di accordo in mediazione sino al valore di 100.000 euro.

Ancora, in aggiunta al credito d'imposta per le spese di indennità dei mediatori, è stata avanzata una proposta finalizzata **compensare** anche le **spese legali sostenute**, con il riconoscimento di un **credito d'imposta** commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali.

Inoltre, al fine di **incentivare la mediazione** anche nella **fase giudiziale**, il testo del disegno di legge contiene la previsione del riconoscimento di un **credito d'imposta** commisurato al **contributo unificato** versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione di un accordo di mediazione.

Non meno importante è poi l'invito fatto al legislatore per la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 28/2010. Attualmente la fruizione di tale credito d'imposta è subordinata all'emanazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di un decreto del Ministro della Giustizia con il quale è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia", di cui all'art. 2, comma 7, lettera b), D.L. n. 143/2008, ed è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziare. Successivamente, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto, il Ministero della Giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante, e trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari e degli importi a ciascuno spettanti.

I contribuenti potranno usufruire di tale credito d'imposta solo a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione e previa indicazione dello stesso nella **dichiarazione dei redditi**.

Infine, nell'ottica di rendere **effettivo il ricorso alle ADR** e consentire a tutti i cittadini di adire un organismo di mediazione, si propone di estendere l'istituto del **patrocinio a spese dello Stato** anche rispetto alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita. Tale ultima proposta è stata accompagnata dalla previsione, in favore degli organismi di mediazione, di un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.